CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO, REVISIONE DEL 25/07/2025

1. **Disposizioni Generali.**

a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Acquisto") formano parte integrante dei contratti conclusi tra l'Acquirente e il Fornitore per la fornitura dei prodotti del Fornitore (i "Prodotti").

b) Le Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutte le transazioni concluse tra l'Acquirente e il Fornitore senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte dell'Acquirente.

c) l'Acquirente si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Acquisto, allegando tali variazioni all'ordine ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto al Fornitore.

2. **Offerte e Ordini.**

a) Le offerte del Fornitore sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.

b) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte del Fornitore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Fornitore sarà considerata quale conferma.

c) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente.

3. **Prezzi e Termini di Pagamento.**

a) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, se dovuta, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.

b) Tasse, imposte, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.

c) L'Acquirente ha diritto di effettuare compensazione, trattenuta o riduzione tra le poste in dare e in avere.

4. **Termini di Consegna.**

a) Qualsiasi termine di consegna indicato è vincolante per il Fornitore.

b) Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.

c) l'Acquirente ha facoltà di restituire (c.d. reso) per merce e/o prodotti non conformi che necessitano di ulteriore lavorazione. Qualsiasi costo e/o onere a tal fine sostenuto è a carico del Fornitore.

d) Il Fornitore dovrà fornire i piani di produzione e consegna a richiesta dell'Acquirente e dovrà informare con ragionevole anticipo l'Acquirente nel caso in cui siano previsti dal Fornitore ritardi in uno di tali piani.

e) Il Fornitore si impegna a:

- sottoporre alla convalida dell'Acquirente, al più tardi 5 settimane dopo l'ordine, la macro-pianificazione (secondo la specifica tecnica dell'ordine) con il dettaglio delle valutazioni dei servizi per attività;
- a presentare all' Acquirente un programma dettagliato al più tardi 10 settimane dopo l'ordine, che sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Acquirente. Questo programma dettagliato è quello su cui il Fornitore deve costruire le sue previsioni di carico a medio termine ed è il rispetto di questo programma che consentirà il raggiungimento complessivo del progetto di cui all'ordine;
- a rispettare gli inizi previsti
- a non superare le date di fine di ogni attività produttiva
- ad avere a disposizione nelle proprie scorte il materiale necessario per l'esecuzione delle attività il prima possibile
- a rispettare l'ordine di cui al contratto e le date di consegna materiale che da esso dipendono. In caso di mancato rispetto di queste date, il Fornitore è esposto all'applicazione di penali di cui al presente.

Nel caso in cui il Fornitore sia incorso in tali ritardi, lo stesso terrà l'Acquirente prontamente informato circa i termini di consegna (intermedi e finali). Non appena si manifestano attività critiche, il Fornitore indicherà all'Acquirente i

mezzi che si impegna a mettere in atto per mitigare questi ritardi e rispettare le scadenze contrattuali, recuperando i ritardi accumulati. Verrà, quindi, stabilito un nuovo programma dettagliato e, laddove le nuove date siano successive alle date contrattuali, il Fornitore, ora per allora, accetta il nuovo programma, che diventa contrattuale e vincolante. Se il Fornitore non provvede a fornire la Merce entro il tempo specificato nell'Ordine, l'Acquirente potrà - fatto salvo ogni suo diritto a far valere e tutelare le proprie pretese in altre sedi e con i seguenti strumenti di tutela - richiedere e addebitare il pagamento di penali per ritardata consegna pari al 5% (cinque per cento) - sia del corrispettivo complessivo della Merce interessata, sia del costo (nessuno escluso, diretto e/o indiretto) conseguente al ritardo nella fornitura - per ciascun giorno di calendario successivo alla data originariamente prevista per la consegna (fino ad un massimo del 80% dell'Ordine). Inoltre, a scelta dell'Acquirente, detto ammontare sarà dedotto da futuri pagamenti ad opera dell'Acquirente, ovvero rimborsato dal Fornitore il quale fin d'ora dichiara espressamente di accettare fin d'ora il relativo addebito.

5. Sostanze pericolose.

Conformemente agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle prescrizioni di cui al Regolamento CE no. 1907/2006 (REACH), al Regolamento CE no. 1272/2008 ed al D. Lgs. 81/08 il Fornitore è tenuto a garantire espressamente a Scorza la rispondenza dei materiali forniti.

Inoltre, con riferimento al Titolo IX "Sostanze Pericolose" del D. Lgs. 81/08 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, tutti i beni forniti, la cui composizione preveda la presenza di sostanze o componenti classificati ai sensi della normativa vigente come "Agenti Chimici" o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possano comportare un rischio legato alle loro proprietà chimico-fisiche e/o chimico-tecnologiche, dovranno essere imperativamente accompagnati dall'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici e facenti parte dello scopo di fornitura e dalle relative schede di sicurezza predisposte ai sensi della vigente normativa.

Tali schede dovranno essere consegnate o trasmesse mediante supporto informatico all'atto dell'ingresso dei beni in questione nelle aree di utilizzo dell'Acquirente.

Il Fornitore, in fase antecedente alla consegna dei beni, dovrà comunicare a Scorza se i prodotti ed i materiali di cui al relativo Ordine di Appalto debbano essere sostituiti e/o subire variazioni che implichino la presenza di sostanze appartenenti alla categoria degli "Agenti Chimici Pericolosi", con particolare riferimento alle "Frasi di Rischio" H340 (ex R46, ex R47), H341 (ex R68), H350 (ex R45), H350i (ex R49), H351 (ex R40), H360D (ex R61), H360F (ex R60), H362 (ex R64), H370 (ex R39), H372 (ex R48), conformemente al Regolamento CE no. 1272/2008, e in tal caso, dovrà inviare a mezzo FAX o posta elettronica almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la consegna della merce, l'elenco aggiornato dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici unitamente a relative schede di sicurezza, nonché schede aggiornate rispetto a quelle già trasmesse.

6. Asbestos-free products e Hazardous Materials.

In accordo alle norme MEPC 269(68) May 15th 2015 e SOLAS Regulation II-1/3-5, il Fornitore dovrà compilare il modulo "Certificazione Asbestos Free e Sostanze Pericolose"_allegato A, e renderlo, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante, a mezzo FAX o posta elettronica contestualmente alla firma dell'Ordine di Appalto e della relativa documentazione.

Con riferimento agli obblighi previsti in materia di valutazione delle sostante o dei preparati chimici ai sensi del D. Lgs. 81/08, il Fornitore dovrà, altresì, compilare la "Dichiarazione presenza/impiego prodotti chimici nella fornitura"_allegato B.

7. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.

a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà:
   (i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
   (ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti, così come si presentano (senza aprire, salvo diversi accordi, eventuali imballaggi e/o involucri di sorta), rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di Consegna o in successiva comunicazione (mail).

b) Nel caso di denuncia di vizi e/o difetti (incluse difformità), anche parziali rispetto all'ordine (incluse eventuali specifiche tecniche e/o accordi scritti), l'Acquirente:
   (i) comunica al Fornitore i vizi e/o difetti. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante

l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto non appena il vizio e/o il difetto sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 60 giorni dalla scoperta.

(ii) l'Acquirente si rende disponibile a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione; tale ispezione verrà effettuata in contraddittorio, dal Fornitore o da un perito nominato dal Fornitore. Decorso detto termine l'acquirente ha facoltà di disporre della merce come meglio ritenuto

8. Termini di Garanzia.

Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.

Il Fornitore - salvo diversi accordi e ferme le percentuali di corrispettivo trattenute a garanzia come previsto in Ordine assume nei confronti della Scorza la piena garanzia della progettazione (ove di sua competenza) e dell'esecuzione della fornitura sia per la corrispondenza dei dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione con l'impiego delle attrezzature meglio viste e ritenute, ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.

Tale garanzia scadrà 24 (ventiquattro) mesi dopo la consegna della nave all'Armatore da parte del Cantiere committente.

Per adempiere alle obbligazioni inerenti ed a seguito di esplicita richiesta, a sua cura e spese e senza alcun diritto a maggiorazioni e/o extra sorta, il Fornitore sarà tenuto a riparare (per il caso di errata lavorazione) e/o a sostituire nel più breve tempo possibile a propria cura e spese, negli stabilimenti della Scorza od altrove, estero compreso, qualsiasi parte della fornitura che dovesse manifestare vizi o difformità purché gli stessi vengano segnalati entro 60 (sessanta) giorni dal loro rilevamento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 C.C. Le parti riparate e/o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni della fornitura principale, per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data in cui la parte riparata e/o nuova sostituita sarà stata messa in opera a bordo e ne sarà stata verificata e attestata la conformità all'ordine e alla specifica contrattuale.

Qualora il Fornitore non provvedesse sollecitamente (e comunque secondo le scadenze di cui alla programmazione comunicata da Scorza) alla corretta eliminazione dei vizi e/o difformità, la Scorza avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando tutte le spese relative, nessuna esclusa, al Fornitore inadempiente che fin d'ora dichiara espressamente di accettare il relativo addebito.

Ove, per qualsiasi ragione, fosse necessario provvedere a quanto sopra, ovvero agli interventi in garanzia e/o in ripristino, prima della denuncia, la Scorza avrà comunque gli stessi diritti e facoltà sopracitati.

9. Limitazione della Responsabilità.

a) Il Fornitore è responsabile verso l'Acquirente della conformità dei Prodotti e si impegna ad indennizzare l'Acquirente per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso dei Prodotti in altri prodotti

b) Il Fornitore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati e potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.

c) I cataloghi, i listini prezzi, specifiche d'ordine, corrispondenza o altro materiale promozionale del Fornitore costituiscono indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate sono vincolanti per il Fornitore.

10. Diritto di recesso.

L'Acquirente ha sempre facoltà di contestare la congruità dei prodotti consegnati con avviso scritto al Fornitore.

11. Trattamento dei Dati Personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui avranno conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Contratto nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per i suddetti scopi, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il Contratto sono esatti, precisi e rispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi nei rispettivi archivi elettronici e cartacei.

Le Parti, con la firma del contratto, reciprocamente attestano di avere erogato al proprio personale coinvolto nel

contratto le proprie informative previste sulla protezione dati personali. Gli addetti alla gestione del contratto, il personale addetto alle lavorazioni e all'erogazione dei servizi ad esso connessi, compresi gli amministratori, sono al corrente del fatto che esiste un rapporto contrattuale fra le Parti e che i propri dati personali, opportunamente minimizzati, possono essere portati a conoscenza dell'altra Parte per finalità connesse alla corretta esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

La comunicazione dei dati potrà avvenire verso eventuali agenti o soggetti coinvolti nel processo di vendita o supervisione o verso altri appaltatori quando questo sia assolutamente necessario per dare corretto seguito a richieste del cliente stesso.

Il subappaltatore si dichiara informato che la società è parte del Gruppo Genova Industrie Navali S.p.A., Via dei Pescatori, Molo Cagni - 16128 Genova, e che i dati personali del rapporto contrattuale potranno essere resi disponibili alla Capogruppo o ad altre società del Gruppo per esigenze di ottimizzazione della gestione.

Le Parti si impegnano a interrompere ogni trattamento dati personali dopo 10 (dieci) anni dalla consegna del prodotto o esecuzione del servizio. Al termine di tale periodo i dati saranno conservati in forma anonimizzata insieme alla documentazione del contratto. È sempre fatta salva la conservazione per periodi superiori per finalità differenti che devono essere esplicitati nelle proprie informative dai singoli soggetti.

Qualora, al fine dell'espletamento delle attività previste dal contratto, si rendesse necessario effettuare specifiche attività di trattamento di dati personali al di fuori di quelle sopra enunciate, le Parti concordano di stipulare un apposito atto integrativo, inclusivo dell'eventuale nomina a responsabile del trattamento di una delle due parti, per disciplinarle.

12. Legge Applicabile.

(a) Qualora l'Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le presenti Condizioni Generali di Acquisto e tutti i contratti stipulati da quest'ultimo con il Fornitore s'intendono regolati dalla legge Italiana.

(b) Qualora invece l'Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Acquisto e tutti i contratti stipulati da quest'ultimo con il Fornitore s'intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni.

13. Foro Competente.

(a) Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell'interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova (Italia).

(b) Resta inteso tra le parti che soltanto l'Acquirente, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo (a) per agire in giudizio nei confronti del Fornitore, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.

14. Fatturazione- Prezzi.

Le fatture devono essere intestate a: GEROLAMO SCORZA S.p.a. - Via Isolagiugno 33 Località Maddalena – 16013 Campoligure (Genova) ed inviate a invoice@gerolamoscorza.it

Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportati i seguenti dati di riferimento:

- numero di costruzione o commessa (rilevabile dalla prima pagina dell'Ordine).
- numero d'Ordine.
- posizione d'Ordine (solo per le fatture che non coprono interamente l'ordine).
- modalità di pagamento, così come indicate nell'Ordine, con indicazione del cod. IBAN su cui effettuare il pagamento.
- indicazione del numero del Documento di Trasporto (per i materiali).
- descrizione sintetica ma comprensibile del materiale o dei servizi resi.
- si precisa che ogni fattura dovrà fare riferimento ad un singolo Ordine. Eventuali fatture che si riferissero a più Ordini saranno respinte.

Se il pagamento è concordato con R.B. o tratte, le relative spese bancarie e di bollo, nessuna esclusa, sono a esclusivo carico del fornitore.

Laddove il fornitore intenda cambiare IBAN su cui effettuare il pagamento delle fatture, sarà necessario che ne faccia preventiva richiesta via PEC all'indirizzo gerolamoscorza@legalmail.it, comunicando dettagliatamente le coordinate bancarie di riferimento in sostituzione di quelle fornite in precedenza.

I prezzi indicati sull'Ordine si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale espletamento del contratto, anche in deroga agli artt. 1467 e 1664 (I e II Comma) del C.C. Essi sono validi per materiali nazionali o nazionalizzati resi franco destino, imballo compreso.

I pagamenti sono comunque sempre subordinati:

- alla accettazione dei Prodotti / delle Merci / della Fornitura / del Servizio da parte di Scorza e/o del Cantiere e/o dell'Armatore e, in questo senso è facoltà del Fornitore partecipare alle inspection call
- alla risoluzione dei c.d. remark nel corso delle lavorazioni

15. Cessione del contratto e dei crediti.

Il Contratto, inclusi eventuali accordi nell'ambito di un contratto di factoring, e/o i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Fornitore a terzi, neppure in parte, senza il consenso scritto dell'Acquirente, parte ceduta.

16. Riservatezza – Proprietà intellettuale.

Il fornitore si impegna a non riprodurre ed a non trasmettere ad altri i disegni ed i modelli messi a disposizione dalla Scorza per la realizzazione della fornitura e/o dei servizi, a non vendere a terzi i materiali/servizi costruiti su tali disegni o modelli, a limitare la fabbricazione ai quantitativi segnati nell'ordine ed a distruggere gli eventuali scarti.

Il fornitore si impegna a consegnare alla Scorza copia dei disegni costruttivi (ivi inclusi eventuali schizzi e quant'altro) dalle realizzazioni eseguite per Ordine e conto della stessa Scorza nonché dei disegni "as built".

Per quanto attiene la riproduzione di materiale fotografico e/o multimediale relativo ai progetti realizzati per conto della scrivente, il Fornitore sarà tenuto a richiederne a Scorza preventiva autorizzazione.

17. Disposizioni Finali.

(a) L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto non inficia la validità delle restanti previsioni.

(b) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano.

Luogo data timbro e firma

_____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile italiano si intendono specificamente approvate le seguenti clausole: Art. 1 (b) – Applicabilità delle condizioni generali di acquisto a tutti i contratti;

Art. 3 (c) – Divieto di compensazioni, trattenute o riduzioni; Art. 4 -Termini di consegna; Art. 7 – Dovere di ispezione e di accettazione dei prodotti; Art. 9 – Limitazione della responsabilità; Art. 12 – Legge applicabile; Art. 13 – Foro competente; Art. 14 – Fatturazione-Prezzi; Art. 15 – cessione del contratto e dei crediti Art. 16 Riservatezza – Proprietà intellettuale.

Luogo data timbro e firma

_____